

regola l'obbligo di installazione dei misuratori fiscali nel senso di escludere da tale obbligo le associazioni Pro Loco »;

sempre in occasione dell'iter parlamentare della legge finanziaria per il 2002, numerosi emendamenti, presentati da parlamentari di maggioranza e delle opposizioni, che richiedevano l'esclusione dall'obbligo dei misuratori fiscali per le associazioni Pro Loco, erano stati ritirati, rinviando la soluzione del problema ad un futuro regolamento;

il Consiglio dei ministri del 7 marzo 2002, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato un regolamento che consente alle sole associazioni e società sportive dilettantesche di ricorrere a titoli di ingresso o ad abbonamenti (con il contrassegno della Siae) in sostituzione dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate;

il regolamento era peraltro previsto dall'articolo 32 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria per il 2001) che ha introdotto un nuovo comma (2-bis) all'articolo 18 del decreto legislativo n. 60 del 1999;

anche le associazioni Pro Loco avevano chiesto, fin dalla passata legislatura, di essere esonerate dai misuratori fiscali, sia per ragioni di costo che per ragioni di praticità;

le oltre 6.000 Pro Loco italiane, alcune delle quali secolari, che hanno circa un milioni di soci, sarebbero discriminate da tale provvedimento se venisse confermato che il regolamento citato riguarda le sole associazioni sportive dilettantesche. Infatti, l'entrata in vigore dei misuratori fiscali dal 1° luglio prossimo penalizzerà pesantemente, a nostro giudizio ed a giudizio dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli), le attività di tali associazioni a favore del turismo, della cultura e della conoscenza delle nostre località minori ma non per questo meno importanti —:

se venga previsto nel citato regolamento l'esonero dall'obbligo dei misuratori fiscali anche alle associazioni Pro Loco, e nel caso contrario quali iniziative intenda

assumere il Governo per estendere ad esse tale esonero. (3-00890)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BUEMI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'OSAPP (organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha denunciato più volte un clima insostenibile che si sarebbe creato presso la casa circondariale di Cuneo;

in particolare gli agenti denunciano un clima caotico e la creazione di centri di potere occulto che, privi di controllo, gestirebbero l'Istituto in maniera arbitraria;

a questo si aggiungerebbero rapporti disciplinari ingiustificati, permessi sindacali non consegnati e accordi sottoscritti e non applicati, senza che vi sia stato nessun intervento, nonostante le sollecitazioni ricevute, da parte del provveditore regionale;

tra le motivazioni addotte, in merito ai giudizi negativi nei confronti degli agenti, vi sarebbe, tra l'altro, l'eccessivo numero di malattie che, a detta degli agenti, sarebbe dovuto, esclusivamente, alla gravità della situazione interna alla casa circondariale;

gli agenti denunciano, inoltre, numerose disfunzioni nell'organizzazione dei servizi e che, nella locale sezione femminile, in aree detentive a diretto contatto con la popolazione detenuta, verrebbe impiegato personale maschile;

questa grave situazione, vista la totale disattenzione di tutte le strutture preposte, ha già determinato l'indizione dello stato di agitazione e la possibilità che lo stesso si estenda presto a tutta la regione;

se e quali interventi siano stati predisposti dal Ministro per ricostruire un clima di necessaria tranquillità all'interno

della casa circondariale di Cuneo, tenuto conto, oltretutto, che questo tipo di situazione rischia di rendere ancora più difficile la vita, sia per gli operatori della polizia penitenziaria che per i detenuti, all'interno del carcere con tutte le conseguenze facilmente immaginabili;

se corrisponda al vero che il provveditore regionale non ha predisposto nulla per verificare quanto denunciato dagli agenti e quali provvedimenti, qualora si riscontrasse la veridicità di quanto affermato dagli stessi, si intendono prendere nei confronti degli eventuali responsabili. (5-00840)

PISAPIA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

in data 20 febbraio 2002, i carabinieri del Ros hanno eseguito una perquisizione nella sede dei « Giuristi democratici » di Bologna, associazione di avvocati che opera per il rispetto delle garanzie democratiche e contro la violazione dei diritti dell'uomo;

la perquisizione, finalizzata al reperimento di materiale fotografico e video relativo ai fatti avvenuti a Genova in occasione del G8, ha dato esito negativo, in quanto gli avvocati dell'associazione hanno provveduto ad informare i militari, accompagnati dagli stessi legali nella sede dell'associazione « Giuristi democratici », che il materiale era stato consegnato da tempo alla rete di informazione indipendente « *Indymedia* » e ad *Amnesty International*;

l'associazione « Giuristi democratici » ha sede presso lo studio legale dell'avvocato Desi Bruno del Foro di Bologna;

il provvedimento di perquisizione presso uno studio legale appare del tutto ingiustificato dal momento che sarebbe stato comunque possibile — come avvenuto in casi analoghi — disporre un provvedimento di esibizione e consegna del materiale che l'Autorità giudiziaria intendeva sequestrare;

di fronte alla perquisizione presso lo studio legale dell'avvocato Desi Bruno, vi sono state prese di posizioni critiche sia della locale Camera penale, sia dell'esecutivo di Magistratura democratica;

l'associazione « Giuristi democratici » ha convocato una conferenza stampa nella sede dell'Ordine degli avvocati di Bologna, alla quale hanno partecipato ed espresso la loro solidarietà sia il Presidente della Camera Penale, sia molti altri operatori del diritto che non appartengono alla suddetta associazione di legali;

quanto avvenuto ha destato forti preoccupazioni, espresse in uno specifico ordine del giorno, anche da parte del Consiglio nazionale della Federazione nazionale della stampa (Fnsi) —:

quali iniziative normative intenda intraprendere affinché sia rispettato il diritto a fare informazione, che deve essere garantito anche ai circuiti giornalistici indipendenti e alternativi. (5-00843)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Iannuzzo Pasquale, collaboratore Unep presso il tribunale di Biella dal 18 dicembre 1997 con originaria area funzionale C, in data 17 marzo 2001 presentava istanza — anche in via cautelativa — per i posti disponibili per il distretto di Napoli, nella posizione economica C 2;

il provvedimento di urgenza del giudice unico del tribunale di Biella — sezione lavoro, in data 16 maggio 2001, confermato dal tribunale di Biella in sede di reclamo *ex* articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, con provvedimento del 12 giugno 2001, depositato il 18 giugno 2001, riconosceva all'esponente la posizione economica C 3;

nelle graduatorie provvisorie per l'ammissione al percorso formativo rela-

tivo al procedimento di selezione interna F.D.C. 13 dicembre 2001 (boll. uff. n. 24 del 31 dicembre 2001) l'esponente veniva ammesso con riserva nella posizione n. 94 per la qualifica C 2 per il distretto di Napoli;

il signor Iannuzzo Pasquale chiedeva al ministero della giustizia chiarimenti in ordine all'ammissione con riserva ed alla costruzione del punteggio attribuito (31,250 punti);

il ministero della giustizia — direzione generale del personale e della formazione, ufficio III, concorsi ed assunzioni segnalava al signor Iannuzzo Pasquale che l'ammissione era stata prevista in ragione del pronunciato provvedimento di natura cautelare;

ulteriori richieste di chiarimento rimanevano senza riscontro ma, nella graduatoria definitiva, il nominativo del signor Iannuzzo Pasquale non risulta più compreso;

il signor Iannuzzo Pasquale ha ottenuto trasferimento presso il tribunale di Ariano Irpino, temporaneamente sospeso anche in relazione ai carichi di lavoro gravanti sul tribunale civile e penale di Biella;

appare di difficile comprensione la ragione per la quale il nominativo del signor Iannuzzo Pasquale non figura più nella graduatoria definitiva, atteso che il provvedimento che aveva dato luogo all'ammissione con riserva, non risulta, allo stato, né caducato né modificato;

vale altresì la pena di osservare che, in ogni caso, l'attribuzione di una qualifica superiore, peraltro già disposta in via cautelare con provvedimento giudiziale, non potrebbe comunque costituire pregiudizio alla partecipazione al corso in questione;

il signor Iannuzzo Pasquale nell'ambito della causa di merito pendente avanti al tribunale di Biella, sezione lavoro (RGL n. 158/2001) ha richiesto la disapplicazione di due articoli del CCNL di categoria

e il giudice dottoressa Claudia Ramella, con propria ordinanza dell'11 dicembre 2001, ha rilevato il carattere pregiudiziale, *ex* articolo 64 del decreto legislativo n. 165/2001, della questione relativa alla interpretazione autentica del CCNL per il comparto dei ministeri del 16 febbraio 1999, in particolare per appurare se « per gli ufficiali giudiziari per i quali non erano previste qualifiche se non la settima, valga ugualmente l'automatismo, indipendentemente dalle effettive mansioni svolte (direzione e rilevanza esterna) nel senso della riqualificazione nella posizione economica C1 e se così operando il contratto integrativo di amministrazione all'articolo 25 rispetti le proprie attribuzioni »;

il quesito è pertanto pervenuto all'ARAN che, con comunicazione che, ad avviso dell'interrogante, appare a dir poco sconcertante, ha così risposto con nota depositata presso la Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Biella: « ... *omissis* ... considerato che in data 11 febbraio e 14 marzo 2002 si sono svolte presso l'ARAN riunioni allo scopo di pervenire all'interpretazione autentica del citato articolo 16; il giorno 20 marzo 2002 alle ore 15,00 si è svolta l'ultima riunione finalizzata alla conclusione delle trattative e, dopo ampio dibattito, al termine dei lavori, l'ARAN, stante le differenti valutazioni sulla questione sollevata, registra l'impossibilità di pervenire all'accordo per l'interpretazione autentica di cui in premessa »;

appare francamente sconcertante, come detto, che l'ARAN possa in tal modo risolvere una questione che, al di là del caso di specie e dei problemi sollevati dall'interessato, ha una portata evidentemente di carattere nazionale e che, se non adeguatamente risolto, può creare un contenzioso di proporzioni gigantesche con preoccupanti prospettive per il Ministero della giustizia;

non pare neppure ammissibile che, ancorché in presenza di differenti interpretazioni, la vicenda possa, da parte dell'ARAN, concludersi con una sorta di « de-

negata interpretazione», che, in tal caso, sarebbe difficile comprendere il senso stesso dell'esistenza dell'agenzia —:

se il Governo ritenga ammissibile un atteggiamento «pilatesco» quale quello manifestato dall'ARAN nel caso di specie;

se vi sia, e, in caso affermativo, quale sia l'organo al quale un magistrato può rivolgersi per ottenere, *ex* articolo 64 del decreto legislativo n. 165/2001, il supporto di una interpretazione autentica per una corretta e ben motivata decisione di merito;

se, tenuto conto del fatto che appare evidente, palmare e documentale che l'ARAN non è in grado di fornire una interpretazione al CCNL per il comparto dei ministeri del 16 febbraio 1999, e tenuto conto altresì del fatto che dalla interpretazione richiesta discende come conseguenza la partecipazione ai corsi di riqualificazione (che potrebbero divenire ultronei), il Governo non ritenga di dovere sospendere, fino a chiarimento intervenuto ed anche allo scopo di evitare spese enormi e teoricamente inutili, i corsi medesimi;

se non ritenga infine che, in assenza di una urgentissima comunicazione ufficiale della interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro del Tribunale di Biella, possa profilarsi l'esplosione di un contenzioso che, astrattamente, potrebbe coinvolgere migliaia di aventi diritto. (4-02694)

LETTIERI, LUONGO, BOCCIA, MOLINARI e POTENZA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario presentato dal Governo prevede che le circoscrizioni giudiziarie siano ridisegnate;

l'intento del Governo sembra essere quello di sopprimere o di declassare a sezioni distaccate alcuni tribunali considerati periferici;

sarebbero, quindi, a rischio di chiusura o di declassamento i tribunali che non sono situati nei capoluoghi di regione o di provincia;

l'organismo unitario dell'avvocatura con uno specifico documento del 23 marzo 2002 chiede di non attivare la delega «sulla geografia giudiziaria»;

innegabili sarebbero gli effetti negativi sul funzionamento della giustizia, sui territori interessati e per i cittadini ivi residenti;

l'esigenza di una «giustizia giusta» e celere è reale, ma essa va garantita con serie riforme delle procedure e degli attuali codici civile e penale, con la semplificazione e con la depenalizzazione dei reati minori, nonché con l'aumento del numero dei magistrati e l'obbligo per gli stessi di restare nella stessa sede per un congruo numero di anni;

l'approccio riformistico del sistema giustizia dovrebbe partire da una seria valutazione delle inefficienze che i cittadini, gli avvocati e i magistrati da tempo segnalano e non «dall'alto in modo giacobino»;

la riforma, certamente necessaria, non può comunque prescindere dall'elevamento delle competenze professionali dei magistrati e delle forze di investigazione in relazione non solo all'aumentata diffusione e capacità organizzativa della criminalità piccola e grande, ma anche in relazione ai nuovi reati di tipo economico finanziario facilitati dalla liberalizzazione dei mercati;

in Basilicata il Tribunale di Lagonegro, che è considerato periferico, ha, invece un ruolo storicamente consolidato, ed una funzione importante nel vasto territorio dell'area sud della regione —:

se il Ministro interrogato intenda potenziare il tribunale di Lagonegro nell'ambito delle azioni e delle scelte che il Governo andrà a compiere. (4-02699)

MAZZOCCHI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli ordini professionali, come recentemente ribadito dal tribunale civile di Roma, sez. II, con la sentenza del 7 marzo 2001, quali enti pubblici non economici, sono assoggettati al controllo della Corte dei conti, controllo teso non soltanto ad accertare la legittimità degli atti e la regolarità della gestione, ma anche a riscontrare la rispondenza dei risultati agli obiettivi predeterminati nell'ambito delle attribuzioni istituzionali ed a valutare le scelte dei mezzi in relazione ai costi ed ai tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa in comparazione con quelli apprestati in situazioni omogenee, nonché a verificare il funzionamento dei controlli interni;

l'ordine degli psicologi, costituito nel 1994 ai sensi della legge 56/1989, non è dotato di alcun organo di controllo interno, né il consiglio nazionale dell'ordine ha provveduto ad istituire alcun servizio interno o nucleo di valutazione come disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 29/1993;

la succitata legge 56/1989, all'articolo 29, stabilisce che il Ministro eserciti l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi;

le attribuzioni del consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi sono quelle determinate per legge e riguardano esclusivamente questioni e materie di rilevanza nazionale e i contributi annuali, a cui sono assoggettati gli iscritti all'Albo, debbono essere tassativamente utilizzati per lo svolgimento di tali attribuzioni, con il correlato divieto di destinarli per altri scopi e per iniziative che nulla hanno a che vedere con le attribuzioni in questione —:

quali misure intenda adottare al riguardo per superare l'attuale anomala situazione in cui il Consiglio Nazionale risulta svincolato da qualsiasi controllo interno sulla destinazione e sull'impiego delle risorse finanziarie e sui bilanci, ed al fine di assicurare gli iscritti all'Albo che la

conduzione del loro ordine di appartenenza possa essere certificata in conformità ai principi ed ai criteri della correttezza, della imparzialità, della trasparenza e della economicità;

se non ritenga doveroso intervenire con urgenza, esercitando il potere di alta vigilanza attribuitogli *ex lege* onde recuperare quelle condizioni di legalità necessarie ed indispensabili a garantire la correttezza e la regolarità della gestione dell'Ordine Nazionale degli psicologi. (4-02701)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:

LO PRESTI, FRAGALÀ e SCALIA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'organico della corporazione dei piloti del porto di Palermo è composto da cinque unità compreso il capo pilota;

attualmente prestano servizio solo quattro unità: un capo pilota; 2 piloti effettivi; 1 aspirante pilota nominato a seguito del concorso autorizzato in data 21 aprile 2000 con decreto ministeriale n. DEM 3/1991;

il quinto posto dovrebbe essere coperto, a seguito della rinuncia degli idonei di citato concorso, dall'ultimo in graduatoria il quale, interpellato, non ha ancora accettato;

il capo pilota in carica, Leonardo Porretto, nato a Palermo il 5 luglio 1937, sarà collocato in pensione nel mese di luglio 2002, per il raggiungimento del limite di età, così determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952;

ciò determinerà che il carico di lavoro sarà distribuito sui due piloti effettivi della Corporazione;

a seguito di tale evento, a partire del 6 luglio 2002 il Porto di Palermo sarà privo del capo pilota, considerato che i